

REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO

D.R. 5 agosto 2013, n.28451 – Emanazione

<http://www.unipi.it/index.php/statuto-e-regolamenti>

<OMISSIS>

TITOLO V SISTEMI DI ATENEO

Articolo 137 – Oggetto

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 38 dello statuto il presente Titolo contiene le norme generali per il funzionamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo, del Sistema Museale di Ateneo e del Sistema Informatico Dipartimentale e per le loro interconnessioni.

<OMISSIS>

CAPO III SISTEMA INFORMATICO DIPARTIMENTALE

Articolo 158 – Sistema Informatico Dipartimentale

1. Il Sistema Informatico Dipartimentale, di seguito SID, è un sistema unitario e coordinato di strutture informatiche interdipartimentali dell'Università di Pisa, denominate "poli informatici", preposte all'organizzazione, allo sviluppo e alla gestione dei servizi informatici dei dipartimenti, ad eccezione dei servizi comuni a tutte le strutture dell'ateneo, che sono erogati dal competente ufficio dirigenziale della direzione generale dell'ateneo.

2. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 38 dello statuto, il SID è costituito dal consiglio di amministrazione sentito il senato accademico in centro di responsabilità, dotato di autonomia gestionale e amministrativa ai sensi del regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

3. Gli organi accademici, nell'ambito delle linee della politica per l'informatica, la fonologia e la telecomunicazione di ateneo e nel rispetto della autonomia organizzativa e culturale del sistema, stabiliscono gli standard dei servizi e i parametri di valutazione.

Articolo 159 – Organi

1. Sono organi del SID:

- a) il presidente;
- b) il comitato di indirizzo e controllo.

Articolo 160 – Il presidente

1. Il presidente del SID rappresenta il sistema ed esercita funzioni di iniziativa e promozione; convoca e presiede il comitato, cura l'attuazione delle decisioni dello stesso, predisponde la relazione annuale sull'attività del sistema che sottopone al comitato di indirizzo e controllo per l'approvazione e per il successivo inoltro all'amministrazione universitaria. Ai sensi dello statuto è

investito di poteri dirigenziali e gestionali che esercita in conformità alla normativa generale ed alla regolamentazione interna di ateneo. Il presidente può delegare alcune funzioni rientranti nei poteri dirigenziali e gestionali a funzionari interni al sistema appartenente a categoria non inferiore a EP, nelle materie previste dalla normativa vigente e dalla regolamentazione interna di ateneo.

2. Il presidente è nominato con proprio decreto dal rettore tra i professori in ruolo a tempo pieno in servizio nell'università. Il presidente dura in carica tre anni ed è rinnovabile una sola volta.

3. Il presidente designa tra i professori in ruolo componenti il comitato di indirizzo e controllo un vice presidente che lo sostituisce in caso di assenza e impedimento. La nomina del vice presidente è disposta con decreto rettorale.

Articolo 161 – Il comitato di indirizzo e controllo

1. Il comitato svolge funzioni di indirizzo e controllo del SID e funzioni consultive e propositive nei confronti degli organi centrali di governo dell'ateneo. In particolare spetta al comitato:

- a) individuare le linee di sviluppo e gli obiettivi generali del sistema;
- b) approvare il piano generale delle attività;
- c) promuovere la cooperazione e i progetti trasversali tra i poli;
- d) formulare direttive generali sugli obiettivi dei servizi informatici;
- e) formulare criteri e direttive per gli acquisti di interesse generale;
- f) promuovere l'attivazione di tavoli tematici su argomenti di interesse trasversale e/o generale sia tra i diversi poli, sia tra questi e il competente ufficio dirigenziale della direzione generale al fine di garantire l'omogeneità di sviluppo tecnologico delle discipline trattate;
- g) approvare il regolamento di funzionamento del SID;
- h) promuovere progetti di cooperazione, anche mediante convenzioni, con altre istituzioni nazionali e internazionali, pubbliche e private;
- i) approvare i prospetti economici e finanziari del sistema utili per la definizione del bilancio unico di ateneo ed esercitare gli altri compiti previsti dal regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- j) approvare la ripartizione dei finanziamenti ai poli;
- k) promuovere l'aggiornamento professionale specifico del personale assegnato al sistema;
- l) verificare le attività svolte dai poli sulla base di obiettivi prefissati e dei progetti e programmi da perseguire.

2. Il comitato è composto da:

- a) il presidente del SID;
- b) i coordinatori scientifici dei poli informatici;
- c) il dirigente preposto al competente ufficio dirigenziale della direzione generale;
- d) due rappresentanti eletti del personale tecnico-amministrativo assegnato al sistema;
- e) due rappresentanti degli studenti eletti dal consiglio degli studenti.

3. Alle riunioni del comitato partecipa senza diritto di voto il coordinatore organizzativo del sistema con funzione di segretario verbalizzante. 4. Alle riunioni del comitato possono partecipare, senza diritto di voto, i responsabili informatici di ciascun polo e, su invito del presidente, esperti o altre personalità.

5. I componenti eletti durano in carica tre anni accademici, fatta eccezione per gli studenti il cui mandato è biennale. Il mandato è immediatamente rinnovabile una sola volta.

Articolo 162 – Organizzazione del SID

1. Il SID è articolato in poli informatici che costituiscono le strutture di servizio del sistema.

2. L'elenco dei poli informatici con l'indicazione dei dipartimenti di riferimento è contenuto nell'allegato 8) al presente regolamento.

3. Con provvedimento del direttore generale sono individuate le unità organizzative che svolgono attività di supporto gestionale al sistema.

Articolo 163 – Il coordinatore organizzativo del SID

1. Il coordinatore organizzativo del SID è nominato dal direttore generale, sentito il presidente, tra il personale dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, nell'osservanza dei criteri generali di organizzazione e della declaratoria delle categorie professionali prevista dal CCNL di comparto del personale tecnico- amministrativo. Il coordinatore organizzativo svolge funzioni di supporto al presidente nella gestione complessiva del sistema - tecnica, amministrativo-contabile e delle risorse umane - e le funzioni dal medesimo delegate ai sensi dell'articolo 160, comma 1.

Articolo 164 – Il polo informatico

1. Il polo informatico è l'unità di base del sistema, gestisce ed eroga i servizi informatici a più dipartimenti, secondo le esigenze ed i fini istituzionali dei dipartimenti di riferimento, individuate in base ad affinità culturali e disciplinari, o anche logistiche.

2. I poli organizzano, gestiscono ed erogano i servizi informatici e di rete deputati al supporto delle attività generali, della didattica e della ricerca, dei dipartimenti di riferimento; offrono supporto all'utilizzo dei servizi centralizzati informatici e di rete, gestiscono le aule e i laboratori informatici dedicati alla ricerca o alla didattica dei dipartimenti di riferimento. In sinergia con il competente ufficio dirigenziale della direzione generale e in coordinamento fra loro, organizzano e gestiscono le reti dipartimentali, curano altresì l'assistenza alle postazioni informatiche dei dipartimenti.

Articolo 165 – Organi del polo

1. Sono organi del polo:

- a) il coordinatore scientifico;
- b) il comitato scientifico.

2. Il coordinatore scientifico di polo è eletto dal comitato scientifico tra i docenti in ruolo che ne fanno parte. E' nominato con decreto del rettore e dura in carica tre anni, rinnovabili una sola volta. Il coordinatore scientifico esercita funzioni di iniziativa e di promozione, convoca e presiede le riunioni del comitato e cura l'attuazione degli indirizzi e delle linee programmatiche deliberate dal comitato di indirizzo e controllo.

3. Il comitato scientifico è composto da:

- a) il coordinatore scientifico del polo che lo presiede;
- b) una rappresentanza del personale docente (professori e ricercatori) designata dai consigli dei dipartimenti di riferimento in numero di due per ciascun dipartimento se il numero dei dipartimenti è minore o uguale a due e uno altrimenti, ivi compreso il coordinatore di cui alla lettera a);
- c) un rappresentante degli studenti eletto tramite assemblea congiunta di tutti i rappresentanti degli studenti componenti dei singoli consigli di dipartimento afferenti al polo, convocata, presieduta e verbalizzata da un funzionario incaricato che afferisce al polo stesso. Il metodo elettivo si rifà al modello a liste concorrenti con preferenza singola come nelle elezioni dei rappresentanti degli studenti;
- d) un rappresentante del personale tecnico dedicato al polo, designato al suo interno.

4. Alle sedute del comitato partecipa senza diritto di voto, con funzioni di segretario verbalizzante, il responsabile informatico di polo.

5. Il comitato scientifico determina, nell'osservanza delle linee strategiche deliberate dal comitato di indirizzo e di controllo, le linee di indirizzo generale in merito all'ambito di competenza del polo; elabora proposte di sviluppo delle attività del polo; indica le priorità dei servizi rispondenti alle esigenze dell'utenza e ne controlla l'attuazione; approva il progetto di attività annuale e la previsione di risorse necessarie per l'attuazione da sottoporre al comitato di indirizzo e controllo, approva la relazione a consuntivo sull'attività del polo.

6. I componenti eletti o designati durano in carica tre anni accademici fatta eccezione per gli studenti il cui mandato è biennale. Il mandato è immediatamente rinnovabile una sola volta.

Articolo 166 – Responsabile informatico di polo

1. Con provvedimento del direttore generale è attribuito l'incarico di responsabile informatico di polo individuato tra il personale dell'area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati assegnato al sistema, sentito il presidente, nell'osservanza dei criteri generali di organizzazione e della declaratoria delle categorie professionali prevista dal CCNL di comparto del personale tecnico-amministrativo.

2. Il responsabile informatico supporta il coordinatore scientifico nell'esercizio delle sue funzioni di coordinamento e controllo, propone le soluzioni innovative ed organizzative più adeguate per il miglior funzionamento dei servizi e per il soddisfacimento dell'utenza ed esercita gli altri compiti definiti nei provvedimenti organizzativi adottati dal direttore generale.

Articolo 167 – Norma di coordinamento

1. Ai sensi dell'articolo 38, comma 3, dello statuto, il SID definisce con la competente struttura dirigenziale della direzione generale quanto necessario ad assicurare il loro coordinamento.

<OMISSIS>

ALLEGATO 8)

Elenco Poli informatici e dipartimenti di riferimento

Polo 1	Dipartimento di Farmacia Dipartimento di Patologia chirurgica, medica, molecolare e dell'area critica Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale Dipartimento di Ricerca traslazionale e delle nuove tecnologie in medicina e chirurgia
Polo 2	Dipartimento di Matematica Dipartimento di Informatica Dipartimento di Fisica
Polo 3	Dipartimento di Chimica e chimica industriale Dipartimento di Biologia Dipartimento di Scienze della terra
Polo 4	Dipartimento di Civiltà e forme del sapere Dipartimento di Filologia, letteratura, linguistica Dipartimento di Scienze politiche Dipartimento di Giurisprudenza
Polo 5	Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e agro- ambientali Dipartimento di Economia e management Dipartimento di Scienze veterinarie
Polo 6	Dipartimento di Ingegneria dell'informazione Dipartimento di Ingegneria dell'energia, dei sistemi, del territorio e delle costruzioni Dipartimento di Ingegneria civile e industriale